

GARA D'APPALTO INTEGRATO DI LAVORI E PROGETTAZIONE - "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 2° PADIGLIONE DELL'EX OSPEDALE CIVILE DI MATERA DA ADIBIRE A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI" - COMPLETAMENTO - NUMERO GARA SIMOG: 9014226

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 28.04.2023

Quesito 8: In riferimento alla procedura di gara in oggetto e, particolarmente, al Disciplinare di gara, si osserva che le indicazioni in merito alla "capienza" della Offerta Tecnica sono non univoche, infatti:

1. pag. 29: "L'offerta deve essere articolata in: a) una relazione tecnica composta da massimo 100..... A4; b) elaborati grafici massimo 15 A3 per ogni capitolo". Sul punto al fine di gestire tale capienza complessiva non è chiaro quali siano i capitoli dell'offerta tecnica rilevanti. Sono soltanto quelli da 1 a 7 del disciplinare o anche i capitoli 1.1, 1.2 ed 1.3 del predetto disciplinare?
2. pag. 32: "1.1 Adeguatazza dei servizi professionali la documentazione dovrà essere redatta, per ciascun servizio, su non più di 4 facciate in formato A3". Non è chiaro se il limite imposto dal disciplinare di gara in questo caso è di n. 12 A3 e non di n. 15 A3 come previsto prima?
3. pagg. 32/33: "1.2 Restituzione progettazione esecutiva BIM". Per questa fattispecie non è indicato dal disciplinare di gara il numero massimo consentito delle pagine A3/A4. Qual è?
4. pagg. 33/34: "1.3 Relazione metodologica relativa alla progettazione esecutiva dovrà essere redatta in non più di 20 facciate in formato A4, comprensive della testata, della parte descrittiva e di quella grafica". Non è indicato dal disciplinare di gara se solo questo capitolo/sotto-capitolo deve avere la propria testata o anche gli altri? Inoltre, i grafici in questo caso devono essere in formato A4 e non A3 come invece prescritto in via generale dal disciplinare di gara? I grafici sono aggiuntivi ai testi?
5. pag. 34: "2. Lavori analoghi a quelli in appalto". In questo caso, qual è il numero massimo di pagine A3/A4?
6. pagg. 34/35: "3. Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio il concorrente dovrà presentare una relazione redatta in non più di 20 facciate A4". Dal disciplinare di gara non emerge se sono consentiti anche gli elaborati grafici A3. In caso affermativo quanti?
7. pag. 35: "4. Miglioramento delle componenti impiantistiche dell'edificio il concorrente dovrà presentare una relazione redatta in non più di 20 facciate A4". Per questa fattispecie il disciplinare di gara non indica se sono consentiti gli elaborati grafici A3. In caso affermativo in che numero sono ammessi?
8. pag. 35: "5. Proposta migliorativa delle sistemazioni esterne dell'edificio il concorrente dovrà presentare una relazione redatta in non più di 10 facciate A4 e 3 facciate A3 per la parte grafica". Dal disciplinare di gara non è chiaro se, in questo caso è richiesto un limite massimo di soli n. 3 A3 e non di n. 15 A3 come previsto in via generale dalla lex di gara?

9. pag. 35. "6. Qualità degli elementi edilizi il concorrente dovrà presentare una relazione redatta in non più di 10 facciate A4". Dal disciplinare di gara non emerge se sono consentiti anche gli elaborati grafici A3. In caso affermativo quanti?

Dato che le indeterminanze suindicate non consentono, a tutt'oggi, la redazione compiuta e consapevole della relazione di offerta tecnica - e tenuto conto della fondamentale importanza della stessa offerta tecnica (85 punti su 100) per gli esiti della gara, nonché dei tempi necessari per lo svolgimento - il sottoscritto richiede, con la presente, definitivi chiarimenti in merito e, al contempo, rivolge istanza per la concessione di una adeguata proroga del termine di consegna, stimata in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.

Risposta:

1. La limitazione riportata a pag. 29 del Disciplinare di gara riguarda l'intera relazione; le limitazioni riportate nelle pagg. 32, 33, 34 e 35 riguardano i singoli capitoli o paragrafi. I capitoli sono 7 mentre 1.1, 1.2 e 1.3, come si evince chiaramente dalla numerazione, sono dei paragrafi del capitolo 1.
2. Il limite relativo al paragrafo 1.1 è di 4 facciate per ciascun servizio e, quindi, complessivamente di 12 facciate A3. Il limite di 15 facciate, invece si riferisce all'intero capitolo 1.
3. Fermo restando il limite complessivo riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara, non ci sono ulteriori limitazioni specifiche per questo capitolo.
4. Fermo restando il limite complessivo riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara, il paragrafo 1.3 deve essere composto al massimo da 20 facciate A4 e da un numero di facciate A3 fino a concorrenza delle 15 facciate A3 da cui può essere costituito al massimo l'intero capitolo 1. La decisione di mettere o meno una testata è lasciata alla libera scelta del concorrente.
5. Fermo restando il limite complessivo riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara, non ci sono ulteriori limitazioni specifiche per questo capitolo.
6. Per il capitolo 3, come per tutti gli altri, vale la limitazione delle 15 facciate A3 come riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara.
7. Per il capitolo 4, come per tutti gli altri, vale la limitazione delle 15 facciate A3 come riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara.
8. Per il capitolo 5 la limitazione è di sole 3 facciate A3, tale limitazione non è in contrasto con quella riportata a pag. 29 del Disciplinare di gara ma è solo più restrittiva.
9. Per il capitolo 6, come per tutti gli altri, vale la limitazione delle 15 facciate A3 come riportato a pag. 29 del Disciplinare di gara.

Considerato che le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara sono chiare e per nulla indeterminate, non si ritiene di dovere concedere alcuna proroga.

Quesito 9: Nel disciplinare all'Art. 17.1 (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA), nella tabella dei parametri di valutazione dell'offerta tecnica è previsto al punto 2

l'attribuzione di 6 punti al criterio relativo ai LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO.

Successivamente viene specificato che ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà fornire l'elenco dei lavori collaudati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo, con riferimento a ciascun intervento, pari o superiore ad € 10.455.337,01 riguardanti lavori di realizzazione di residenze per studenti, ostelli, residenze per anziani, case albergo, edilizia residenziale pubblica. ed inoltre che il punteggio massimo verrà assegnato al concorrente che ha effettuato il maggior importo di opere le cui caratteristiche rispondono ai requisiti richiesti (Coefficiente 1). Agli altri concorrenti verrà attribuito un coefficiente e, quindi, un punteggio in proporzione lineare.

Premesso quanto sopra si chiede voler meglio specificare se l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo in considerazione il maggior importo di opere eseguito complessivamente nel decennio antecedente ovvero se ai fini del computo dell'importo si terranno in considerazione unicamente i lavori superiori ad 10.455.337,01, concretandosi tale ultima ipotesi in una evidente contraddizione con l'art 95 del D.Lgs 50/2016, corroborato sul punto anche dalle Linee Guida ANAC n. 2, che declina la assoluta, invalicabile, incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione, a meno che non sia dimostrato, concretamente, che la qualificazione richiesta al concorrente offra ulteriori garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte. Altrimenti la privilegiata valutazione di un profilo di carattere soggettivo, nel caso di specie, non è funzionale a garantire la migliore qualità tecnica, sul piano oggettivo dell'offerta, ma finisce per favorire indebitamente gli operatori economici che posseggono il requisito richiesto a scapito di altri.

Risposta: Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara ossia che si considereranno solo i lavori collaudati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo, con riferimento a ciascun intervento, pari o superiore ad € 10.455.337,01 riguardanti lavori di realizzazione di residenze per studenti, ostelli, residenze per anziani, case albergo, edilizia residenziale pubblica. Tale criterio intende valutare la qualità delle opere realizzate dall'operatore economico in lavori analoghi a quello oggetto della gara per tipologia e per importanza economica, conclusi positivamente con il **collaudo**, documento quest'ultimo effettuato da una parte terza rispetto a quella che ha progettato, diretto ed eseguito i lavori e che certifica la qualità dell'opera realizzata ed offre sicuramente ulteriori garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto. Non a caso, infatti, verranno valutate **solo le opere collaudate** anche nel caso di opere private per le quali non è obbligatorio per legge il collaudo e non quelle prive di collaudo, perché è quest'ultimo documento a garantire la qualità delle opere realizzate, garanzia certificata da professionisti estranei a tutte le fasi di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto relativo alle opere da collaudare o che nel triennio antecedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Quesito 10: Con la presente si formulano i seguenti quesiti: 1) Siamo in possesso dell'Attestato SOA di sola Costruzione, possiamo INDICARE il Progettista ? 2) Il Progettista INDICATO deve generare il Passoe? 3) Il Passoe deve essere unico con l'operatore economico? 4) Il progettista Indicato, quale documentazione deve produrre, solo il DGUE? 5) In merito al punto 14.1 si evince che la Domanda e le relative dichiarazioni sono Firmate dal legale Rappresentante del concorrente, quindi si chiede se l'Offerta Tecnica ed Economica va firmata solo dall'O.E. concorrente o anche dal Progettista Indicato? Il progettista indicato deve essere iscritto alla piattaforma? resto in attesa di una Vs. comunicazione.

Risposta: Come indicato nel paragrafo 6.1 del disciplinare di gara può partecipare alla gara l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA dei requisiti per l'esecuzione e indicare in sede di offerta i progettisti di cui si avvale. I Progettisti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità e di affidabilità e di quelli speciali richiesti dalla legge di gara, pertanto, ai fini della comprova dei requisiti, anch'essi devono generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. Nel senso che i Progettisti indicati dovranno generare la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa concorrente generare il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI" e deve essere generato come se fosse una mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese. I documenti da presentare per i Progettisti sono: il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE e una dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti per i concorrenti che eseguono solo la progettazione. Relativamente alla domanda e alle relative dichiarazioni esse devono essere firmate dall'Operatore Economico concorrente e non anche dai Progettisti indicati, questi ultimi inoltre non devono essere iscritti alla piattaforma.

Quesito 11: In caso di partecipazione in costituendo RTI, la domanda di partecipazione con il richiesto bollo di euro 16,00 deve essere compilata da ciascun partecipante (sia mandataria che mandanti), o solamente dalla mandataria e poi essere firmata anche dalle mandanti partecipanti al costituendo RTI???

Risposta: La domanda deve essere compilata e sottoscritta secondo le modalità riportate nel paragrafo 14.1 *DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA* del Disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Rocco Onorati